SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 settembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

02G0239

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 2002.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2002-12 gennaio 2003).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle Finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 2002;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura del 2,76 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A11439

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 26 agosto 2002.

Scioglimento di sei società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sotto elencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «San Francesco - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bracigliano costituita per rogito notar Elio Rosapepe in data 17 gennaio 1973, repertorio n. 91492, registro società n. 4982/6074, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1213;

2) società cooperativa «Santa Lucia 86 - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Angri costituita per rogito notar Pasquale Squillante in data 6 settembre 1986, repertorio n. 74872, registro società n. 1406/1986, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4321;

3) società cooperativa «Tuoro Tempa della Macchia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Roccadaspide costituita per rogito notar Agostino Stromillo in data 29 agosto 1974, repertorio n. 8672, registro società n. 5722/6800, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1619;

4) società cooperativa «Consortile Centro Agro Alimentare - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 25 ottobre 1988, repertorio n. 14969, registro società n. 1349/1988, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4798;

5) società cooperativa «La Nuova Sant'Anna - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia costituita per rogito notar Carmelo De Chiara in data 28 febbraio 1975, repertorio n. 94554, registro società n. 5951/7027, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1665;

6) società cooperativa «Maria Cristina - società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Capaccio, costituita per rogito notar Raimondo Malinconico, in data 28 settembre 1982, repertorio n. 2364, registro società n. 792/1982, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 3377.

Salerno, 26 agosto 2002

Il direttore reggente: CAPUANO

02A11558

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 giugno 2002.

Autorizzazione al laboratorio «C.A.T.E.V. - Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali S.r.l.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'articolo 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 14 giugno 1993, numero di protocollo 64065, con il quale il Laboratorio C.A.T.E.V. S.r.l. - Centro di assistenza tecnologica in enologia e viticoltura, ubicato in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45 è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento.

Autorizza

il Laboratorio C.A.T.E.V. - Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali S.r.l., ubicato in Faenza (Ravenna), via Tebano n. 45, nella persona del responsabile dott. Paolo Piscolla, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo.

Roma, 27 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Grado rifrattometrico;

acidità volatile;

acidità totale;

massa volumica a 20º C e densità relativa a 20º C;

pH;

titolo alcolometrico volumico.

02A11496

DECRETO 27 giugno 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Enocontrol Scarl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 9 settembre 1997, protocollo numero 62448, con il quale il Laboratorio Enocontrol Scarl, ubicato in Alba (Cuneo), Corso Enotria n. 2/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'articolo 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio Enocontrol Scarl, ubicato in Alba (Cuneo), Corso Enotria n. 2/C, nella persona del responsabile enol. Franco Alessandria, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e la svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2002

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

acido sorbico;

anidride solforosa;

ceneri;

densità relativa a 20° C;

estratto secco totale;

massa volumica a 20° C;

pH;

pressione anidride carbonica;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

02A11497

DECRETO 6 settembre 2002.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 agosto 1968 e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto direttoriale 29 ottobre 2001 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita «Soave Superiore» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave in data 11 agosto 1999 intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Soave» e nell'ambito di detto disciplinare di produzione, il riconoscimento della sottozona «Colli Scaligeri» ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002;

Considerato che sono pervenute, nei modi e nei termini previsti, istanze da parte dell'Associazione degli industriali della provincia di Verona, dalla Fratelli Martini Secondo Luigi S.p.a., Cossano Belbo (Cuneo), dalla casa vinicola Bennati S.p.a., Cazzano di Tramigna (Verona), dal produttore Leonildo Pieropan, Soave (Verona) intese ad ottenere:

a) variazioni al disposto del comma 3 dell'art. 5 con riferimento ai termini di commercializzazione dei vini;

b) variazioni al comma 4 dell'art. 7 per quanto attiene alle modalità di confezionamento dei vini;

c) osservazioni in merito all'aumento di produzione della resa uva/ha dei vini di che trattasi;

Preso atto dell'avviso favorevole espresso dal Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave circa la variazione proposta al disposto del comma 3 dell'art. 5 del disciplinare di produzione di che trattasi con riferimento ai termini di commercializzazione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave»;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini nel corso della riunione del 24 e 25 luglio 2002 di doversi accogliere la sola proposta di modifica dei termini di commercializzazione del prodotto di cui sopra;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave», in conformità al parere espresso dal Comitato soprarichiamato;

Decreta:

Art. 1.

1.1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a partire dalla vendemmia 2002.

Art. 2.

1.1. I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 2002, i vini a denominazione di origine controllata «Soave», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione provvisoria dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti «Soave», entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

1.2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, possono essere iscritti a titolo provvisorio, solo per l'annata 2002, nell'albo dei vigneti previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Veneto, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

1.3. In deroga all'ultimo comma dell'art. 2 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto e fino a tre anni dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio i vigneti in cui siano già presenti, alla data di pubblicazione del

presente decreto, percentuali di vitigni delle varietà Trebbiano, raccomandate e autorizzate per la provincia di Verona, diverse da quelle indicate in tale comma, purché non superino il totale del 15%.

1.4. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produtori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 3.

1.1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Soave», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 settembre 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI «SOAVE»

Art. 1.

1. La denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico è riservata ai vini «Soave» (anche con la specificazione della sottozona Colli Scaligeri), «Soave» spumante e «Soave» Classico, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» può essere accompagnato dal riferimento della sottozona «Colli Scaligeri» a condizione che il vino così designato provenga da detta zona di produzione e risponda ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

1. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.

In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresì concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca, non aromatici, autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.

Art. 3.

1. *A* - Le uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere prodotte nella zona che comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Roncà, Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud, ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino Buon Albergo e segue la statale n. 11 fino alla località di S. Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino a intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona sita in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza. La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a

Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca' Brusà e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge San Martino Buon Albergo da dove è iniziata la delimitazione.

B - Le uve atte a produrre il vino «Soave» Classico devono essere prodotte nella zona riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931), che comprende in parte il territorio dei comuni di Soave e Monteforte d'Alpone ed è così delimitata:

partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Corè, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonché, l'abitato di Costalunga.

A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguane, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piè, del Monte Foscarino e del Monte Cèrcene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.

C - Le uve atte a produrre i vini «Soave» designati con la specificazione aggiuntiva della sottozona «Colli Scaligeri» devono essere prodotte nella zona che è così delimitata:

partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in località San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palù e poi fino a Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima località si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.

Si prosegue per località Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti. Da qui si prosegue verso est fino a località Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a località Ceriani, da qui si prosegue in località Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di località Naronchi e poi a sud per località San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in località Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per località Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in località Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prede la strada a sud per località Canova, fino ad arrivare in comune di Soave località Costeggiola. Risale verso nord est seguendo il confine del Soave Classico per località Casa Nui, Villa Visco, valle Crivellara continuando poi verso est sempre costeggiando la zona classica per Meggiano e Ca' Vecchie. La delimitazione riprende proseguendo a nord per località i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per località Castello, passando per il centro di Montecchia toccando località Biondari fino a località Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Roncà a est passando per località Prandi giungendo fino al centro abitato di Roncà, da qui si prende in direzione Vittori e a sud località Momello, Binello fino ad arrivare in località Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe; segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).

Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prose-

gue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.

Fanno parte di detta zona anche i rilievi collinari del monte Rocca e del monte Gazzo in comune di Caldiero e del monte Bisson in comune di Soave così delimitati su cartografia scala 1:2.000, che si allega:

delimitazione «Monte Gazzo»-«Monte Rocca» - Comune di Caldiero.

Partendo dalla Statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Caldiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.

Delimitazione «Monte Bisson» - Comune di Soave.

Partendo all'altezza del capitello in località Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in località Fornello in comune di Colognola ai Colli.

Art. 4.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione controllata «Soave» e «Soave» Classico devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergola unilaterale semplice o pergoletta veronese mono o bilaterale.

Per vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare e allevati a pergola veronese è fatto obbligo la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 50 mila gemme/ettaro.

È fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300.

3. È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4. La produzione massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico ed il rispettivo titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere il seguente:

Tipologia —	Prod. max uva/ha T —	Titolo alc. vol. nat. minimo —
«Soave»	15	9,50
«Soave» Classico	14	10,00
«Soave» Colli Scaligeri	14	10,00

Le uve destinate alla produzione del tipo spumante, possono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% vol., a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione dei vini di cui all'art. 2, devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la produzione massima per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle Organizzazioni di categoria interessate e del Consorzio di tutela vini Soave e Recioto di Soave, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

5. Le uve raccolte nelle unità vitate omogenee coltivate con le varietà Garganega, Pinot bianco e Chardonnay iscritti negli albi della denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico sono utilizzabili anche per produrre i corrispondenti vini designati con la denominazione di origine controllata dei vini «Garda» alle condizioni previste dal relativo disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini «Soave» anche con la specificazione aggiuntiva della sottozona devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3, lettera *a)*.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della provincia di Verona e nel territorio amministrativo dei comuni di Gambellara e Montebello, in provincia di Vicenza.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione del vino «Soave» Classico devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dal precedente art. 3, lettera *b)*.

Tuttavia tali operazioni sono consentite se autorizzate dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta dei conduttori delle superfici vitate iscritte agli appositi albi camerali e previa istruttoria

della regione Veneto, nelle proprie cantine aziendali oppure nelle cantine cooperative di cui sono soci situate al di fuori della predetta zona ma comunque all'interno del territorio amministrativo dei comuni rientranti in tutto o in parte nelle zone delimitate di cui al precedente art. 3, lettera *a)* del disciplinare «Soave».

2. La resa massima delle uve in vino finito non deve essere superiore al 70%, per la tipologia spumante la resa è calcolata al netto dei prodotti aggiunti per la presa di spuma.

Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e può essere preso in carico come IGT.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere immessi al consumo dopo il 1° dicembre dell'anno della vendemmia; il vino «Soave» Classico e i vini «Soave» designati con la specificazione della sottozona devono essere immessi al consumo dopo il 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia.

4. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

5. I mosti e vini a denominazione di origine controllata «Soave» possono essere elaborati nella versione spumante, attuando esclusivamente la pratica della rifermentazione naturale.

6. Le operazioni di elaborazione dei vini spumanti devono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

7. È consentito l'arricchimento alle condizioni e nelle modalità previste dalle normative nazionali e comunitarie.

8. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Soave» Superiore prima dell'immissione al consumo può essere designato con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico sempre che il vino abbia i requisiti previsti per detta denominazione di origine controllata.

Art. 6.

1. Il vino a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

A) «SOAVE» E «SOAVE» CLASSICO:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol. per il «Soave» e 11,50% vol per il «Soave» Classico e per «Soave» Colli Scaligeri;

acidità totale minima: 4.5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l per il «Soave» e 18,0 g/l per il «Soave» Classico e per «Soave» Colli Scaligeri.

B) «SOAVE» SPUMANTE:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16,0 g/l.

I vini di cui al presente articolo, possono essere talvolta elaborati secondo la pratica tradizionale anche in recipienti di legno.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

3. I vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Soave» Classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

4. Fino a 5 litri è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

5. Per i vini a denominazione di origine controllata «Soave» Classico e «Soave» Colli Scaligeri sono consentite, in osservanza alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore, quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari.

Per detti vini è, altresì, consentito il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, in conformità al disposto del decreto ministeriale del 22 aprile 1992.

02A11458

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Michelle Maria Slattery, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Bachelor of arts with honours» Class two Division one Drama & Theatre Studies in the Faculty of Humanities, conferito il 12 luglio 1990 dalla «University of Kent at Canterbury»;

titolo di abilitazione: «Post Graduate Certificate in Education (Primary)», conferito il 3 luglio 1998 dalla «University of Liverpool»,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Slattery;

nome: Michelle Maria;

nata a: Liverpool (Inghilterra);

il: 16 maggio 1968;

nazionalità: britannica,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11506

DECRETO 22 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria María del Pilar Soria Millán, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filología alemana» rilasciato dal rettore dell'Università di València il 5 agosto 1998;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Curso de aptitud pedagógica» rilasciato dal rettore dell'Università di València il 31 maggio 1999,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Soria Millán;

nome: María del Pilar;

nata a: Elda (Alicante) - Spagna;

il: 20 aprile 1974;

nazionalità: spagnola,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - tedesco;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11507

DECRETO 29 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Jane Elizabeth Anne Siddons Impesi, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a

quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dal titolo non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dal titolo; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Bachelor of education» with Second class honours (1st division) conferito il 17 luglio 1987 dal direttore del Brighton Polytechnic e dal direttore e presidente del «Council for National Academic Awards», abilitante all'insegnamento dell'inglese nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, comprensivo del titolo di «Qualified Teacher Status» rilasciato il 1° agosto 1987 dal Department of Education and Science di Darlington,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome di nascita: Siddons;

cognome da sposata: Impesi;

nome: Jane Elizabeth Anne;

nata a: Harrogate (Inghilterra);

il: 27 maggio 1965,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso 3/C «Conversazione in lingua straniera» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11508

DECRETO 30 maggio 2002.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria Elisabeth Hildegard Hammer, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Rilevato che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 17 maggio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Magistra der Theologie» Kombinierte Religionspädagogik und Romanistik - Französisch - Studienzweig Französisch (Lehramt an höheren Schulen), rilasciato il 20 maggio 2000 presso la «Leopold Franzens Universität» di Innsbruck;

certificato di abilitazione: «Bestätigung» rilasciato dal «Landesschulrat für Tirol» a Innsbruck il 3 ottobre 2001,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Hammer;

nome: Elisabeth Hildegard;

nata a: Innsbruck (Austria);

il: 7 maggio 1976;

nazionalità: austriaca,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - francese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A11509

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

PARLAMENTO NAZIONALE

DETERMINAZIONE 16 settembre 2002.

Nomina di un componente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
E
IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

Viste le dimissioni del prof. avv. Vincenzo Ricciuto dalla carica di componente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

D'intesa tra loro;

Nominano

il dott. ing. Guido Moutier componente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

Roma, 16 settembre 2002

Il Presidente del Senato della Repubblica
PERA

Il Presidente della Camera dei deputati
CASINI

02A11556

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 giugno 2002.

Finalizzazione di spesa a carico dell'accantonamento previsto dalla delibera CIPE 3 maggio 2002, n. 36. (Deliberazione n. 39/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visti il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

Viste le leggi 23 dicembre 1998, n. 449 (finanziaria 1999), 23 dicembre 1999, n. 488 (finanziaria 2000) e 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che recano, fra l'altro autorizzazioni di spesa volte ad assicurare il rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998 per la prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che reca, in tabella *D*, un'autorizzazione di spesa complessivamente pari, nel triennio 2002-2004, a 2.796,009 milioni di euro, a titolo di rifinanziamento della predetta legge n. 208/1998;

Viste le proprie delibere 6 agosto 1999, n. 139 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/1999), 15 febbraio 2000, n. 14 (*Gazzetta Ufficiale* n. 96/2000), 4 agosto 2000, n. 84 (*Gazzetta Ufficiale* n. 268/2000), 21 dicembre 2000 n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34/2001) e 4 aprile 2001, n. 48 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2001);

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 17, che prevede, a valere sulla predetta disponibilità complessiva di 2.796,009 milioni di euro, la destinazione di una quota di 51,046 milioni di euro al finanziamento di interventi a sostegno dell'occupazione per l'anno 2002;

Vista la propria delibera 3 maggio 2002, n. 36, con la quale, nel ripartire le risorse per interventi nelle aree depresse recate dalla citata legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002) per il triennio 2002-2004, è stato accantonato, al punto 1.3, un importo di 103,293 milioni di euro per assicurare l'attrazione e il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa;

Tenuto conto che l'indifferibile urgenza di assicurare continuità nel finanziamento del prestito d'onore rende necessario finalizzare a tale scopo, per il corrente esercizio 2002, un importo di 23 milioni di euro a carico dell'accantonamento complessivo di 103,293 milioni di euro di cui al punto 1.3 della richiamata delibera n. 36/2002;

Considerato in proposito che la modulazione triennale del predetto accantonamento complessivo di 103,293 milioni di euro prevede, per l'anno 2002, soltanto una quota di 0,253 milioni di euro, non sufficiente a fronteggiare la predetta situazione emergenziale e che è pertanto necessaria una adeguata rimodulazione della predetta delibera n. 36/2002, al fine di reperire già nel corrente esercizio 2002 le risorse occorrenti per il finanziamento del prestito d'onore;

Considerato altresì che tale delibera, per l'attribuzione delle risorse, fissa al 31 dicembre 2002 il termine per la presentazione a questo Comitato, da parte di ciascuna amministrazione centrale e/o regionale, di un cronoprogramma con una stima degli impegni e delle spese della quota ad essa destinata, unitamente all'elenco dei progetti/programmi da finanziare e che si determina pertanto un sostanziale slittamento al 2003 delle effettive occorrenze finanziarie, in termini di cassa, delle amministrazioni destinatarie delle risorse;

Ritenuto pertanto di dover rimodulare, soltanto nella loro articolazione annuale, le quote complessivamente ripartite con tale delibera, per il triennio 2002-2004, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per progetti da realizzare nel Mezzogiorno, attraverso una riduzione complessiva di 23 milioni di euro delle relative spettanze di devoluzione per l'anno 2002, con contestuale incremento, di pari importo, delle quote riferite all'anno 2003;

Udita la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Delibera:

1. Al fine di garantire continuità nel finanziamento del prestito d'onore, evitando situazioni di emergenza sociale, è destinata a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, una quota pari a 23 milioni di euro, utilizzando a tal fine l'accantonamento complessivo di 103,293 milioni di euro previsto al punto 1.3 della propria delibera n. 36/2002 richiamata in premessa.

2. Per le finalità di cui al precedente punto 1 è conseguentemente rimodulata la tabella di ripartizione approvata da questo Comitato con la citata delibera n. 36/2002, limitatamente alle seguenti voci di spesa:

	Totale		2002	2003	2004
B3 - Accantonamento per attrazione degli investimenti e supporto alla progettazione (da ripartire con successiva delibera CIPE)	103,293		23,253	28,520	51,520
D.1 - Risorse gestite da amministrazioni centrali					
a) per progetti nel Mezzogiorno		423,500			
Ministero istruzione, università e ricerca	(1) 232,407		1,001	93,514	137,892
Dipartimento funzione pubblica	(1) 139,446		1,000	58,190	80,256
Ministero lavoro e politiche sociali	(1) 9,297		1,587	7,710	0

(1) Al netto della quota di premialità del 10% (42,350 milioni di euro).
Si noti: 232,407 + 139,446 + 9,297 + 42,350 = 423,500

Roma, 6 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 62

02A11557

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il gruppo Saras (Saras 3). (Deliberazione n. 42/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la propria deliberazione 3 maggio 2001, n. 85 (*Gazzetta Ufficiale* n. 194/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il gruppo Saras, comportante investimenti complessivi pari a 115.324.825 euro, un onere per lo Stato pari a 51.890.263 euro e un'occupazione aggiuntiva non inferiore a 335 addetti e vengono altresì individuate le iniziative inserite nel contratto nonché i soggetti che le realizzeranno;

Vista la nota n. 900214 del 23 maggio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha chiesto la rimodulazione del piano progettuale che, nella nuova versione, prevede che l'investimento originariamente riconducibile alla Saraslab S.r.l. sia realizzato in parte dalla stessa società ed in parte da sei società direttamente controllate dalla stessa;

Ritenuto di concedere la richiesta rimodulazione degli investimenti;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Gli investimenti ammessi, pari a 115.324.825 euro, si riferiscono alle iniziative imprenditoriali di seguito specificate:

(euro)

	Soggetto attuatore	Investimenti ammissibili	Onere Stato	Occupazione
1	Saras S.p.a. Raffinerie	91.929.328	41.545.353	22
2	Sartec S.r.l.	3.795.958	1.662.800	25
3	Flamingo S.r.l.	1.549.371	715.570	36
4	Saras Ricerche S.r.l. ..	2.256.917	979.803	3
5	Xanto - Cagliari	3.690.085	1.646.166	20
6	Saraslab S.r.l.	8.654.268	3.818.672	33
7	Stagira S.r.l.	369.783	163.201	30
8	Vox S.r.l.	1.063.901	469.407	10
9	Inser S.r.l.	464.811	205.138	90
10	Mediatech S.r.l.	400.254	176.645	26
11	Thinkware Corp S.p.a.	749.895	330.863	20
12	Tecne S.r.l.	400.254	176.645	20
	TOTALE . . .	115.324.825	51.890.263	335

2. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

3. Resta invariato quant'altro disposto con la citata delibera n. 85/2001.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 63

02A11559

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Ali.San. S.c. a r.l. (Deliberazione n. 43/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la propria deliberazione 8 marzo 2001, n. 39 (*Gazzetta Ufficiale* n. 177/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la società Ali.San. S.c. a r.l., nel quale viene previsto entro il 2002 il termine per la realizzazione degli investimenti industriali pari a 88.709.219 euro e viene stabilito che il finanziamento complessivo di 57.385.592 euro, di cui 28.692.796 euro a carico dello Stato e 28.692.796 euro a carico della regione Campania, sia erogato in due annualità, di pari importo, a decorrere dal 2001;

Vista la nota n. 900229 del 31 maggio 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive, a seguito dei ritardi intercorsi per la stipula del contratto di programma di cui sopra, ha chiesto lo slittamento del termine per la realizzazione degli investimenti industriali al 31 dicembre 2003 nonché l'erogazione dei contributi in tre quote anziché in due, fermo restando l'onere complessivo a carico della finanza pubblica;

Ritenuto di concedere la richiesta rimodulazione dei tempi degli investimenti, nonché del connesso piano delle erogazioni finanziarie;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il termine per la realizzazione degli investimenti industriali del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Ali.San. S.c. a r.l. è prorogato al 31 dicembre 2003.

2. Il finanziamento concesso di 57.385.592 euro, di cui 28.692.796 euro a carico dello Stato e 28.692.796 euro a carico della regione Campania, sarà erogato in tre annualità di eguale importo, a decorrere dal 2001.

3. Resta invariato quant'altro disposto con la citata delibera n. 39/2001.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 64

02A11560

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 10 settembre 2002.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 2002 ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE CENTRALE
NORMATIVA E CONTENZIOSO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000 al foglio n. 278 con il quale sono state attivate a decorrere dal 1° gennaio 2001 le agenzie fiscali;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate ed in particolare l'art. 7, comma 1, che devolve ai direttori delle strutture di vertice centrale i poteri e le competenze, già attribuiti da norme di legge o di regolamento, ai direttori centrali del Dipartimento delle entrate;

Tenuto conto che il 31 dicembre 1998 sono stati resi noti i tassi fissi di conversione delle valute degli undici Paesi partecipanti all'Unione monetaria europea;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Dispone:

Art. 1.

Agli effetti delle norma del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dall'UIC sulla base di quotazioni di mercato e, per le sole valute evidenziate con l'asterisco rilevati contro euro nell'ambito del SEBC e comunicati dalla Banca d'Italia, sono accertate per il mese di agosto 2002, come segue:

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
AFGHANISTAN	Afghani	115	AFA	4644,35
ALBANIA	Lek	47	ALL	134,139
ALGERIA	Dinaro Algerino	106	DZD	75,8506
ANDORRA	Pesela Andorra	245	ADP	166,386
ANGOLA	Readjustado Kwanza	87	AOR	38,9187
ANTIGUA E BARBUDA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2.63862
ANTILLE OLANDESI	Fiorino Antille Olandesi	132	ANG	1,75019
ARABIA SAUDITA	Riyal Saudita	75	SAR	3,66170
ARGENTINA	Peso Argentina	216	ARS	3,54035
ARMENIA	Dram	246	AMD	546,341
ARUBA	Fiorino Aruba	211	AWG	1,75019
AUSTRALIA	Dollaro Australiano *	109	AUD	1.80453
AZERBAIGIAN	Manat Azerbaigian	238	AZM	4783,59
BAHAMAS	Dollaro Bahama	135	BSD	0,977759
BAHRAIN	Dinaro Bahrain	136	BHD	0,368610
BANGLADESH	Taka	174	BDT	56,0968
BARBADOS	Dollaro Barbados	195	BBD	1,94324
BELIZE	Dollaro Belize	152	BZD	1.95420
BENIN	Franco CFA	209	XOF	655,957
BERMUDA	Dollaro Bermuda	138	BMD	0,977759
BHUTAN	Ngultrum	180	BTN	47,8911
BIELORUSSIA	Rublo Bielorussia (Nuovo)	263	BYR	1805,61
BOLIVIA	Boliviano	74	BOB	7,05360
BOSNIA ERZEGOVINA	Marco Convertibile	240	BAM	1,95583
BOTSWANA	Pula	171	BWP	6,17904
BRASILE	Real	234	BRL	3,04256
BRUNEI DARUSSALAM	Dollaro Brunei	139	BND	1,71645
BULGARIA	Lev	45	BGL	1946,78
BULGARIA	Nuovo Lev *	262	BGN	1,94678
BURKINA FASO	Franco CFA	209	XOF	655,957
BURUNDI	Franco Burundi	140	BIF	839,737
CAMBOGIA	Riel Kampuchea	141	KHR	3749,70
CAMERUN	Franco CFA	43	XAF	655,957
CANADA	Dollaro Canadese *	12	CAD	1,53332
CAPO VERDE	Escudo Capo Verde	181	CVE	117,135
CAYMAN, Isole	Dollaro Isole Cayman	205	KYD	0,800695
CECA, REPUBBLICA	Corona Ceca *	223	CZK	30,7962

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
CENTRAFRICANA, REPUBBLICA	Franco CFA	43	XAF	655,957
CIAD	Franco CFA	43	XAF	655,957
CILE	Peso Cileno	29	CLP	686,783
CINA, Repubblica Popolare della	Renminbi(Yuan)	144	CNY	8,09584
CIPRO	Lira Cipriota *	46	CYP	0,573629
COLOMBIA	Peso Colombiano	40	COP	2601,61
COMORE, Isole	Franco Isole Comore	210	KMF	491,967
CONGO, Repubblica Democratica del	Franco Congolese	261	CDF	337,637
CONGO, Repubblica del	Franco CFA	43	XAF	655,957
COREA DEL NORD	Won Nord	182	KPW	2,15107
COREA DEL SUD	Won Sud *	119	KRW	1167,08
COSTA D'AVORIO	Franco CFA	209	XOF	655,957
COSTA RICA	Colon Costa Rica	77	CRC	355,090
CROAZIA	Kuna	229	HRK	7,36640
CUBA	Peso Cubano	67	CUP	22,4885
DANIMARCA	Corona Danese *	7	DKK	7,42698
DOMINICA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63862
DOMINICANA, REPUBBLICA	Peso Dominicano	116	DOP	16,8596
EGITTO	Lira Egiziana	70	EGP	4,52025
EL SALVADOR	Colon Salvadoregno	117	SVC	8,55539
EMIRATI ARABI UNITI	Dirham Emirati Arabi	187	AED	3,59131
ERITREA	Nakfa	243	ERN	9,33760
ESTONIA	Corona Estonia *	218	EEK	15,6466
ETIOPIA	Birr	68	ETB	8,20434
FALKAND o MALVINE, Isole	Sterlina Falkland	146	FKP	0,636332
FIJI	Dollaro Fiji	147	FJD	2,12745
FILIPPINE	Peso Filippino	66	PHP	50,6363
FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE	DSP(Diritto Speciale di Prelievo)	188	XDR	0,740135
GABON	Franco CFA	43	XAF	655,957
GAMBIA	Dalasi	193	GMD	18,9163
GEORGIA	Lari	230	GEL	2,13818
GHANA	Cedi	111	GHC	7953,86
GIAMAICA	Dollaro Giamaicano	142	JMD	47,2752
GIAPPONE	Yen Giapponese *	71	JPY	116,305
GIBILTERRA	Sterlina Gibilterra	44	GIP	0,636332
GIBUTI	Franco Gibuti	83	DJF	173,767
GIORDANIA	Dinaro Giordano	89	JOD	0,686027
GRENADA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63862
GUATEMALA	Quetzal	78	GTQ	7,75464
GUINEA	Franco Guineano	129	GNF	1896,85

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
GUINEA BISSAU	Franco CFA	209	XOF	655,957
GUINEA EQUATORIALE	Franco CFA	43	XAF	655,957
GUYANA	Dollaro Guyana	149	GYD	176,162
HAITI	Gourde	151	HTG	28,0478
HONDURAS	Lempira	118	HNL	16,2661
HONG KONG (Cina)	Dollaro Hong Kong *	103	HKD	7,62647
INDIA	Rupia Indiana	31	INR	47,8911
INDONESIA	Rupia Indonesiana	123	IDR	8717,44
IRAN	Rial Iraniano	57	IRR	1711,08
IRAQ	Dinaro Iracheno	93	IQD	0,304077
ISLANDA	Corona Islanda *	62	ISK	84,2155
ISRAELE	Shekel	203	ILS	4,56427
JUGOSLAVIA	Nuovo Dinaro Jugoslavo	214	YUM	60,8341
KAZAKISTAN	Tenge Kazakistan	231	KZT	150,879
KENYA	Scellino Keniota	22	KES	76,7949
KIRGHIZISTAN	Som	225	KGS	45,0779
KUWAIT	Dinaro Kuwait	102	KWD	0,293825
LAOS	Kip	154	LAK	7428,80
LESOTHO	Loti	172	LSL	10,3591
LETTONIA	Lats *	219	LVL	0,589750
LIBANO	Lira Libanese	32	LBP	1478,41
LIBERIA	Dollaro Liberia	155	LRD	43,9992
LIBIA	Dinaro Libico	69	LYD	1,21279
LITUANIA	Litas *	221	LTL	3,45258
MACAO	Pataca	156	MOP	7,85526
MACEDONIA	Dinaro Macedonia	236	MKD	60,3741
MADAGASCAR	Franco Malgascio	130	MGF	6502,63
MALAWI	Kwacha Malawi	157	MWK	73,5129
MALAYSIA	Ringgit	55	MYR	3,71501
MALDIVE	Rufiyaa	158	MVR	11,4926
MALI	Franco CFA	209	XOF	655,957
MALTA	Lira Maltese *	33	MTL	0,414009
MAROCCO	Dirham Marocco	84	MAD	10,4673
MAURITANIA	Ouguiya	196	MRO	269,020
MAURITIUS	Rupia Mauritius	170	MUR	29,3765
MESSICO	Peso Messicano	222	MXN	9,60949
MOLDAVIA	Leu Moldavia	235	MDL	13,2858
MONGOLIA	Tugrik	160	MNT	1088,20
MOZAMBICO	Metical	133	MZM	22749,6
MYANMAR (Birmania)	Kyat	107	MMK	6,28954
NAMIBIA	Dollaro Namibia	252	NAD	10,3591
NEPAL	Rupia Nepalese	161	NPR	75,4279

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
NICARAGUA	Cordoba Oro	120	NIO	14,0601
NIGER	Franco CFA	209	XOF	655,957
NIGERIA	Naira	81	NGN	126,243
NORVEGIA	Corona Norvegese *	8	NOK	7,42839
NUOVA ZELANDA	Dollaro Neozelandese *	113	NZD	2,10764
OMAN	Rial Oman	184	OMR	0,376433
PAKISTAN	Rupia Pakistana	26	PKR	58,1699
PANAMA	Balboa	162	PAB	0,977759
PAPUA NUOVA GUINEA	Kina	190	PGK	3,94722
PARAGUAY	Guarani	101	PYG	6002,05
PERU	Nuevo Sol	201	PEN	3,48772
POLINESIA FRANCESE	Franco C.F.P.	105	XPF	119,252
POLONIA	Zloty *	237	PLN	4,08362
QATAR	Riyal Qatar	189	QAR	3,55904
REGNO UNITO	Sterlina Gran Bretagna *	2	GBP	0,636332
ROMANIA	Leu *	131	ROL	32343,5
RUSSIA	Rublo Russia	244	RUR	30,8799
RWANDA	Franco Ruanda	163	RWF	462,894
SALOMONE ISOLE	Dollaro Isole Salomone	206	SBD	7,25331
SAMOA OCCIDENTALI	Tala	164	WST	3,33172
SANT' ELENA	Sterlina S. Elena	207	SHP	0,636332
SÃO TOMÉ e PRINCIPE	Dobra	191	STD	8819,09
SENEGAL	Franco CFA	209	XOF	655,957
SEYCHELLES	Rupia Seychelles	185	SCR	5,54489
SIERRA LEONE	Leone	165	SLL	1887,07
SINGAPORE	Dollaro Singapore *	124	SGD	1,71644
SIRIA	Lira Siriana	36	SYP	47,7107
SLOVACCA, REPUBBLICA	Corona slovacca *	224	SKK	43,9276
SLOVENIA	Tallero Slovenia *	215	SIT	227,2065
SOMALIA	Scellino Somalo	65	SOS	2561,72
SRI LANKA	Rupia Sri Lanka	58	LKR	94,1440
ST. LUCIA	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63862
ST. VINCENT E GRENADINES	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63862
ST.KITTS E NEVIS	Dollaro Caraibi Est	137	XCD	2,63862
STATI UNITI	Dollaro USA *	1	USD	0,977759
SUD AFRICA	Rand *	82	ZAR	10,3591
SUDAN	Dinaro Sudanese	79	SDD	256,356
SURINAME	Fiorino Suriname	150	SRG	2130,04
SVEZIA	Corona Svedese *	9	SEK	9,24886
SVIZZERA	Franco Svizzero *	3	CHF	1,46363
SWAZILAND	Lilangeni	173	SZL	10,3591
TAGIKISTAN	Rublo Tagikistan	239	TJR	#VALORE!

Paese	Valuta	Cod. UIC	Cod. ISO	Quantità di valuta estera per 1 Euro
TAGIKISTAN	Somoni Tagikistan	264	TJS	2,70077
TAIWAN	Dollaro Taiwan	143	TWD	33,1618
TANZANIA	Scellino Tanzania	125	TZS	942,534
THAILANDIA	Baht	73	THB	41,2163
TOGO	Franco CFA	209	XOF	655,957
TONGA ISOLA	Pa Anga	167	TOP	2,16978
TRINIDAD e TOBAGO	Dollaro Trinidad eTobago	166	TTD	6,03447
TUNISIA	Dinaro Tunisino	80	TND	1,35240
TURCHIA	Lira Turca *	10	TRL	1602636
TURKMENISTAN	Manat Turkmenistan	228	TMM	5084,35
UCRAINA	Hryvnia	241	UAH	5,21058
UGANDA	Scellino Ugandese	126	UGX	1760,22
UNGHERIA	Forint Ungherese *	153	HUF	245,303
URUGUAY	Peso Uruguaiano	53	UYU	24,6162
UZBEKISTAN	Sum Uzbekistan	232	UZS	750,794
VANUATU	Vatu	208	VUV	133,794
VENEZUELA	Bolivar	35	VEB	1343,64
VIETNAM	Dong	145	VND	14986,6
YEMEN, Repubblica	RIAL	122	YER	172,327
ZAMBIA	Kwacha Zambia	127	ZMK	4449,50
ZIMBABWE	Dollaro Zimbabwe	51	ZWD	53,4894

* Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo nell'ambito del Sistema europeo banche centrali e comunicati giornalmente dalla Banca d'Italia.

N.B. — I cambi sono disponibili sul sito Internet: www.uic.it

Art. 2.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2002

Il direttore centrale: BUSA

02A11531

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 settembre 2002, n. **4/02.**

Settimana europea per la sicurezza e salute sul lavoro - anno 2002.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
A tutti i Ministeri
Al Consiglio di Stato - Ufficio del segretario generale
Alla Corte dei conti - Ufficio del segretario generale
All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del segretario generale
Alle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo
Ai prefetti
Alle regioni
Alle province (tramite l'UPI)
Ai comuni (tramite l'ANCI)
Agli enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle università
Agli enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)
Alle istituzioni scolastiche (tramite gli uffici scolastici regionali)
Alle aziende del Servizio sanitario nazionale (tramite le regioni)
Alle organizzazioni sindacali
e, per conoscienza:
All'ANCI
All'UPI
All'UNCEM

La Commissione europea tramite «l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro» di Bilbao, organo dell'Unione europea, anche per il 2002, ha organizzato una settimana comune per tutti i Paesi membri per la divulgazione delle problematiche inerenti alla sicurezza e alla tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Il tema scelto quest'anno dalla Commissione è «Lavorare con stress?».

L'approfondimento di detto tema dovrebbe servire a far riflettere che il lavoro non può e non deve essere causa di disagio e di malessere psicosociale da parte dei lavoratori, bensì un'occasione di valorizzazione e di sviluppo della personalità umana. Questo obiettivo può essere perseguito attraverso un percorso legislativo nonché organizzativo e, soprattutto, di mutamento dei modelli culturali.

In tal senso continua l'impegno del Dipartimento nell'ambito della pubblica amministarzione, e la «Settimana europea» rappresenta un'occasione importante di informazione.

La «Settimana europea» si articolerà in una serie di iniziative e manifestazioni su tutto il territorio nazionale e si terrà dal 21 al 25 ottobre 2002, dopo una presentazione che avrà luogo alla «Fiera ambiente e lavoro» di Modena dal 25 al 28 settembre 2002.

L'evento è un'occasione propizia per dare massima diffusione alle tematiche sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, nello spirito compartecipativi di tutte le parti interessate.

Le informazioni utili al riguardo è possibile reperirle consultando il sito Internet dell'Ispesl (www.ispesl.it).

Roma, 10 settembre 2002

Il Ministro: FRATTINI

02A11561

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Confraternita dell'Annunciazione di Maria Vergine, in Monastero di Vasco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, viene estinta la Confraternita dell'Annunciazione di Maria Vergine, con sede in Monastero di Vasco (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione ha efficacia civile dalla data di iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

02A11446

Trasformazione della natura giuridica e assunzione di nuova denominazione dell'associazione laicale femminile «Sacro Cuore», in Milano.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 agosto 2002, l'associazione laicale femminile «Sacro Cuore», con sede in Milano, è stata trasformata in Istituto secolare di diritto pontificio ed ha assunto la nuova denominazione di «Istituto secolare delle missionarie della regalità di Nostro Signore Gesù Cristo», sempre con sede in Milano.

02A11447

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sotalolo Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 713 dell'11 luglio 2002

Medicinale: SOTALOLO MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia n. 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

40 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453048/MG (in base 10), 11TY3S (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «A». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 3,00 euro pari a L. 5.809 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 4,95 euro pari a L. 9.587 (IVA inclusa);

50 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453051/MG (in base 10), 11TY3V (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «A». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 3,70 euro pari a L. 7.164 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 6,11 euro pari a L. 11.824 (IVA inclusa);

40 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453125/MG (in base 10), 11TY65 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «A» : Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 3,00 euro pari a L. 5.809 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 4,95 euro pari a L. 9.587 (IVA inclusa);

50 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/ AL - A.I.C. n. 035453137/MG (in base 10), 11TY6K (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «A». Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in 3,70 euro pari a L. 7.164 (prezzo ex-factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di 6,11 euro pari a L. 11.824 (IVA inclusa);

20 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453012/MG (in base 10), 11TY2N (in base 32);

28 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453024/MG (in base 10), 11TY30 (in base 32);

30 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453036/MG (in base 10), 11TY3D (in base 32);

60 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453063/MG (in base 10), 11TY47 (in base 32);

100 compresse da 80 mg in flacone PPE - A.I.C. n. 035453075/MG (in base 10), 11TY4M (in base 32);

300 compresse da 80 mg in flacone PPE A.I.C. n. 035453087/MG (in base 10), 11TY4Z (in base 32);

20 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453099/MG (in base 10), 11TY5C (in base 32);

28 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453101/MG (in base 10), 11TY5F (in base 32);

30 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453113/MG (in base 10), 11TY5T (in base 32);

60 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453149/MG (in base 10), 11TY6X (in base 32);

100 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453152/MG (in base 10), 11TY70 (in base 32);

300 compresse da 80 mg in blister opaco PVC/AL - A.I.C. n. 035453164/MG (in base 10), 11TY7D (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione 1 compressa contiene:

principio attivo: 80 mg sotalolo cloridrato;

eccipienti: fosfato di calcio anidro, amido di mais, povidone K 29/32, glicolato di amido di sodio (Tipo A), talco, stearato di magnesio, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione confezionamento e controllo: Mc Dermott Laboratoires Ltd, 35/36 Baldoyle Industrial Estate - Grange Road Dublin, 13 - Irlanda; Alphapharm Pty Ltd - Cnr Garnet and Antomony Streets - Carole Park Brisdbane Queensland 4300 - Australia.

Indicazioni terapeutiche: profilassi e controllo della frequenza del battito cardiaco in casi di fibrillazione e flutter striale.

Soppressione di tachicardia ventricolare pericolosa per la vita e prevenzione di tachicardia ventricolare inducibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11449

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Periven»

Estratto decreto A.I.C./ UAC n. 722 dell'8 agosto 2002

Specialità medicinale: PERIVEN.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a. via Camagre n. 41 - 37063 Isola della Scala (Verona).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

4 sacche multicompartimentate da 1440 ml - A.I.C. n. 035508011/M (in base 10), 11VMTC (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

2 sacche multicompartimentate da 1920 ml - A.I.C. n. 035508023/M (in base 10), 11VMTR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera C.I.P.E. 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C»;

2 sacche multicompartimentate da 2400 ml - A.I.C. n. 035508035/M (in base 10), 11VMU3 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1º febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388; classe «C».

Forma farmaceutica: emulsione per infusione endovenosa.

Composizione: ogni compartimento della sacca contiene, a seconda delle varie confezioni, i seguenti diversi volumi:

	2400 ml	1920 ml	1440 ml
Glucosio (glucosio 11%)	1475 ml	1180 ml	885 ml
Aminoacidi ed elettroliti (Vamin 18 Novum)	500 ml	400 ml	300 ml
Emulsione lipidica (intralipid 20%)	425 ml	340 ml	255 ml

Le corrispondenti composizioni totali sono le seguenti:

Principi attivi:	2400 ml	1920 ml	1440 ml
Olio di soia purificato	85 g	68 g	51 g
Glucosio monoidrato	178 g	143 g	107 g

Corrispondente a:

Glucosio (anidro)	162 g	130 g	97 g
Alanina	8,0 g	6,4 g	4,8 g
Arginina	5,6 g	4,5 g	3,4 g
Acido aspartico	1,7 g	1,4 g	1,0 g
Acido glutamminico	2,8 g	2,2 g	1,7 g
Glicina	4,0 g	3,2 g	2,4 g
Istidina	3,4 g	2,7 g	2,0 g
Isoleucina	2,8 g	2,2 g	1,7 g
Leucina	4,0 g	3,2 g	2,4 g
Lisina cloridrato	5,6 g	4,5 g	3,4 g
Corrispondenti a lisina	4,5 g	3,6 g	2,7 g
Metionina	2,8 g	2,2 g	1,7 g
Fenilalanina	4,0 g	3,2 g	2,4 g
Prolina	3,4 g	2,7 g	2,0 g
Serina	2,2 g	1,8 g	1,4 g
Treonina	2,8 g	2,2 g	1,7 g
Triptofano	0,95 g	0,76 g	0,57 g
Tirosina	0,12 g	0,092 g	0,069 g
Valina	3,6 g	2,9 g	2,2 g
Calcio cloruro biidrato	0,49 g	0,39 g	0,29 g

Corrispondenti a:

Calcio cloruro	0,37 g	0,30 g	0,22 g
Sodio glicerofosfato (anidro)	2,5 g	2,0 g	1,5 g
magnesio solfato eptaidrato	1,6 g	1,3 g	0,99 g
corrispondente a:			
magnesio solfato	0,80 g	0,64 g	0,48 g
potassio cloruro	3,0 g	2,4 g	1,8 g
sodio acetato triidrato	4,1 g	3,3 g	2,5 g

Corrispondente a:

sodio acetato	2,4 g	2,0 g	1,5 g

Corrispondenti a	2400 mg	1920mg	1440 mg
Aminoacidi	57 g	45 g	34 g
Azoto	9,0 g	7,2 g	5,4 g
Lipidi	85 g	68 g	51 g
Carboidrati			
Glucosio (anidro)	162 g	130 g	97 g

Potere calorico

Totale circa	1700 Kcal	1400 Kcal	1000 Kcal
Non proteico circa	1500 Kcal	1200 Kcal	900 Kcal

Elettroliti			
Sodio	53 mmol	43 mmol	32 mmol
Potassio	40 mmol	32 mmol	24 mmol
Magnesio	6,7 mmol	5,3 mmol	4,0 mmol
Calcio	3,3 mmol	2,7 mmol	2,0 mmol
Fosfato*	18 mmol	14 mmol	11 mmol
Solfato	6,7 mmol	5,3 mmol	4,0 mmol
Cloruro	78 mmol	62 mmol	47 mmol
Acetato	65 mmol	52 mmol	39 mmol

Osmolarità	circa 80 mosm/Kg H_2O
Osmolarità	circa 750 mosm/l
PH	circa 5,6

Il contributo deriva sia da Intralipid che da Vamin.

Eccipienti: fosfolipidi purificati di uovo, glicerolo, sodio idrossido, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato agli ospedali e case di cura vietata la vendita al pubblico.

Produzione e controllo: Fresenius Kabi AB SE 75174 Uppsala Svezia.

Indicazioni terapeutiche: nutrizione parenterale in pazienti e bambini sopra i due anni di età quando la nutrizione orale o entrale non è possibile è insufficiente o controindicata.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11450

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di varie specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 64 del 3 settembre 2002

Società: Pharmacia Italia S.p.a.

Specialità medicinale: AROMASIN - ARTILOG - CAVERJECT (solo le confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento) - CLEOCIN (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - CORVERT - DETRUSITOL - EDRONAX - PANTOPAN - TAVU - VINCRISTINA PHARMACIA - XALACOM - XALATAN - ARTROTEC (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - ASACARD - CELEBREX- CRONOVER.

Oggetto : provvedimento di modifica UPC., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale: AROMASIN - ARTILOG - CAVERJECT (solo le confezioni autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento) - CLEOCIN (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - CORVERT - DETRUSITOL - EDRONAX - PANTOPAN - TAVU - VINCRISTINA PHARMACIA - XALACOM - XALATAN - ARTROTEC (solo la confezione autorizzata con procedura di mutuo riconoscimento) - ASACARD - CELEBREX - CRONOVER possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a partire dal 10 settembre 2002 data di scadenza dei centottanta giorni previsti dal provvedimento A.I.C./UPC n. 1553 del 18 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 62 del 14 marzo 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11442

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leutrol»

Estratto provvedimento di modifica UPC n. 65 del 6 settembre 2002

Società: Istituto Angeli Ph S.p.a.

Specialità medicinale: LEUTROL.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC n. 65.

«Rinuncia allo stabilimento Abbott S.p.a. sito in Campoverde di Aprilia (Latina), che effettua le operazioni terminali di confezionamento e controllo, da parte dell'Istituto Angeli Ph S.p.a., autorizzato con provvedimento A.I.C./U.A.C. n. 855/2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 aprile 2000».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11441

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gabitril»

Estrattto provvedimento di modifica UPC n. 66 dell'11 settembre 2002

Società: Sanofi Synthelabo S.p.a.

Specialità medicinale: GABITRIL.

Oggetto: provvedimento di modifica UPC, proroga smaltimento scorte.

«I lotti delle confezioni della specialità medicinale GABITRIL 50 compresse 5 mg A.I.C. n. 032951016/M, 100 compresse 5 mg A.I.C. n. 032951028/M, 50 compresse 10 mg A.I.C. n. 032951030/M, 100 compresse 10 mg A.I.C. 032951042/M, 50 compresse 15 mg A.I.C. n. 032951055/M, 100 compresse 15 mg A.I.C. n. 032951067/M, possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dall'11 settembre 2002, data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal precedente smaltimento scorte UPC n. 55 del 9 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 30 luglio 2002».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11440

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pariet»

Estratto provvedimento di modifica UPC/II/1248 del 6 settembre 2002

Specialità medicinale: PARIET.

Confezioni:

A.I.C. n. 034216010/M - 1 blister 7 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216022/M - 1 blister 14 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216034/M - 2 blister 14 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216046/M - 4 blister 14 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216059/M - 1 blister 15 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216061/M - 2 blister 15 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216073/M - 5 blister 15 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216085/M - 8 blister 15 compresse gastroresistenti 10 mg;

A.I.C. n. 034216097/M - 1 blister 7 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216109/M - 1 blister 14 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216111/M - 2 blister 14 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216123/M - 4 blister 14 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216135/M - 1 blister 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216147/M - 2 blister 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216150/M - 5 blister 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216162/M - 8 blister 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216174/M - 1 blister AL/AL 7 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216186/M - 1 blister AL/AL 14 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216198/M - 2 blister AL/AL 14 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216200/M - 4 blister AL/AL 14 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216212/M - 1 blister AL/AL 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216224/M - 2 blister AL/AL 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216236/M - 5 blister AL/AL 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

A.I.C. n. 034216248/M - 8 blister AL/AL 15 compresse gastroresistenti 20 mg;

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0248/001-002/W022.

Tipo di modifica: estensione delle indicazioni nella stessa area terapeutica.

Modifica apportata: estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente al trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A11443

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 719 dell'8 agosto 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Merck Generics».

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2002, alla pag. 26, prima e seconda colonna nei codici A.I.C. in base 10, dove è scritto: «035448» leggasi:«035449».

02A11444

Comunicato di rettifica concernente l'estratto del decreto n. 720 dell'8 agosto 2002 riguardante l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Daparox.

Nella parte dell'estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 204 del 31 agosto 2002, alla pag. 27, seconda colonna, dove è scritto: «Eccipienti compressa: calcio fosfato di basico anidro, amido glicolato sodico, magnesio stearato», leggasi: «Eccipienti compressa: calcio fosfato dibasico anidro, sodio amido glicolato, magnesio stearato.».

02A11451

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Costituzione, presso l'I.N.P.S., del Comitato amministratore del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e del decreto interministeriale 18 febbraio 2002, n. 88, è istituito, presso l'I.N.P.S., il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.a. o ad altra società da essa derivante.

02A11445

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della società Lectio S.r.l. in l.c.a., in Roma.

Si comunica che il commissario liquidatore, avv. Mario Santaroni, in data 11 luglio 2002, previa autorizzazione ministeriale 20 giugno 2002, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di Roma, del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del Comitato di sorveglianza della società Lectio S.r.l. in l.c.a., avente sede legale in Roma, costituita in data 20 dicembre 1982 con atto notaio Claudio Cerini in Roma numero rep. 31979, racc. 6700, iscritta nel Registro delle imprese di Roma al n. 141/1983 ed avente codice fiscale 05837960581.

02A11448

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale in merito al progetto concernente i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli e Lauria (Potenza), presentato dall'ANAS ufficio speciale infrastrutture, in Roma.

In data 26 agosto 2002 con il DEC/VIA/7558 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto concernente i lavori di ammodernamento e adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 nel tratto compreso tra il Km. 126+000 e il Km. 139+000 dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria da realizzarsi nei comuni di Lagonegro, Rivello, Nemoli e Lauria (Potenza), presentato dall'ANAS ufficio speciale infrastrutture, con sede in via Monzambano, 10 - 00185 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile nel sito del Ministero e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori.azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

02A11524

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651222/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035